



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 27/11/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di prestito personale rimborsabile in 120 rate mensili, stipulato in data 08/06/2007 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 51, la ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-*sexies* TUB degli oneri versati e non maturati, per un importo pari ad € 5.559,405, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00. Costitutosi, l'intermediario, dopo avere rilevato l'inapplicabilità al caso di specie della nota sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia, eccepisce la non rimborsabilità degli oneri erariali, delle spese di istruttoria e delle commissioni spettanti all'agente (incluse nel maggior importo delle commissioni finanziarie), in quanto voci di costo di natura *up front*. Con riferimento agli oneri assicurativi, inoltre, precisa che l'importo da retrocedere andrebbe calcolato sulla base del premio netto versato, pari a € 749,83. Ritenuta, infine, l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese di assistenza professionale, si dichiara disposto a riconoscere alla ricorrente, al fine di transigere la controversia, il complessivo importo di € 1.779,65, oltre interessi legali e spese di presentazione del ricorso.



Con memorie di replica del 10/10/2020, la ricorrente insiste nelle proprie richieste, rilevando, in particolare, che la commissione dell'agente risulta distinta, per natura e importo, dalle commissioni finanziarie.

DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri commissionali corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di prestito personale, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/14).

Da ultimo, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-*sexies* TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-*sexies* cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma



restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'esame delle disposizioni contrattuali concernenti le voci di costo delle quali è stato chiesto il rimborso induce ad affermare quanto segue:

- le commissioni dell'intermediario mandante (lett. B del prospetto delle condizioni economiche) vanno qualificate come *recurring*, in quanto poste a copertura di oneri a carattere continuativo, come quelli per l'acquisizione della provvista o per la conversione del tasso di interesse nel corso dell'operazione (v. Coll. coord., n. 5031/17);
- le commissioni della mandataria (lett. C), considerate al netto dell'importo delle commissioni agente, sono da ritenere *recurring*, siccome riferite anche ad attività concernenti la fase di esecuzione del contratto (ad es., gestione del rimborso delle rate in scadenza);
- le commissioni dell'agente, ricomprese in quelle indicate al punto precedente, hanno carattere *up front*, essendo destinate a remunerare le prestazioni, prodromiche all'erogazione del finanziamento, rese dall'intermediario del credito intervenuto;
- le spese di istruttoria (lett. D) sono di natura *up front*, in quanto dovute per prestazioni e oneri preliminari alla concessione del prestito;
- gli oneri assicurativi (lett. E) hanno carattere *recurring* e la restituzione della quota non goduta dovrà avvenire sulla base del premio netto effettivamente versato (€ 749,83);
- gli oneri erariali (lett. F) non possono costituire oggetto di domanda restitutoria, secondo gli orientamenti condivisi fra i Collegi territoriali.

Ciò premesso, applicando il criterio *pro rata temporis* ai fini della restituzione dei costi *recurring* e il criterio della curva degli interessi ai costi *up front*, tenendo altresì conto di quanto già riconosciuto alla ricorrente in conteggio estintivo (€ 115,92), quest'ultima avrà diritto alla somma di € 2.883,84 (oltre interessi dalla data del reclamo), per come dettagliata nella sottostante tabella:

rate complessive	120	rate scadute	51	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	69	TAN	3,90%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
spese d'istruttoria				300,00 €	Up front	105,16 €		105,16 €
commissioni intermediario mandante				911,81 €	Recurring	524,29 €		524,29 €
commissioni agente				2.850,00 €	Up front	999,03 €		999,03 €
commissioni mandataria				1.635,00 €	Recurring	940,13 €	115,92 €	824,21 €
oneri assicurativi				749,83 €	Recurring	431,15 €		431,15 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								2.883,84 €



L'importo offerto dall'intermediario in via transattiva appare dunque insufficiente a soddisfare le effettive pretese creditorie della ricorrente, che meritano di essere accolte nei limiti sopra specificati.

In linea con il consolidato orientamento di quest'Arbitro, va respinta la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, in ragione del carattere seriale della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.883,84, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI